

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per assistance e protezione giuridica

Indice

	ART. 300 SINISTRO	13
	ART. 301 LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE A CHF 300	13
	ART. 302 FRANCHIGIE	13
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	ART. 303 RIMBORSI DI ANTICIPI SULLE SPESE	13
	ART. 304 PRETESE NEI CONFRONTI DI TERZI	13
	ART. 305 PRETESE NEI CONFRONTI DI ALTRE ASSICURAZIONI	13
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 02/2009	ART. 400 BASI DEL CONTRATTO	13
	ART. 401 INIZIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE	13
ART. 100 PARTI CONTRAENTI	ART. 402 PAGAMENTO DEI PREMI	13
ART. 101 COMPAGNIA EROGANTE LA PRESTAZIONE	ART. 403 RIMBORSO DEL PREMIO	14
ART. 102 CONTENUTO DEL CONTRATTO	ART. 404 ADATTAMENTO DEL CONTRATTO	14
ART. 103 PERSONE ASSICURATE	ART. 405 ESCLUSIONI	14
ART. 200 PRESTAZIONI	ART. 406 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	14
ART. 201 PROTEZIONE VIAGGI	ART. 407 ARTICOLO RELATIVO AI BROKER	14
ART. 202 SOCCORSO STRADALE	ART. 408 COMUNICAZIONI	14
ART. 203 SPESE D'ANNULLAMENTO	ART. 409 FORO GIUDIZIARIO	14
ART. 204 VIAGGIO DI SOSTITUZIONE	ART. 410 DIRITTO APPLICATO	14
ART. 205 HOME CARE SERVICE		
ART. 206 ASSICURAZIONI DI PROTEZIONE GIURIDICA		
ART. 207 PROTEZIONE GIURIDICA VIAGGI		
ART. 208 PROTEZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE		
ART. 209 PROTEZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE NUMERO		
ART. 210 PROTEZIONE GIURIDICA DI PRIVATI		
ART. 211 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER TUTTI I GENERI DI ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA		
ART. 212 ESCLUSIONI		
ART. 213 QUANDO SI PROCEDE A UNA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI?		
ART. 214 SVOLGIMENTO DI UN CASO GIURIDICO		



Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 03

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera. Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica l'assicuratore è la Orion Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica, di seguito Orion, con sede statutaria in Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea. Zurich e la Orion sono società anonime ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in

base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte Zurich e della Orion?

Zurich e la Orion elaborano i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizzano in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services (ZFS).

Inoltre, Zurich e la Orion possono richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere Zurich e alla Orion le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per assistance e protezione giuridica

Edizione 02/2009

Se Le occorre aiuto subito o ha bisogno di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo al numero verde 0800 811 811 oppure dall'estero 44 834 10 50 (prefisso CH +41).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di assistenza alla clientela.

Art. 100 Parti contraenti

I diritti e gli obblighi tra lei (in quanto contraente) e la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni (rappresentata da Zurich Connect) sono definiti nella polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione e in eventuali condizioni particolari.

Art. 101 Compagnia erogante la prestazione

Se non è indicato diversamente, le prestazioni sono erogate dalla «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni.

Orion Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica, Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea, telefono 061/285 27 27 (di seguito nominata ORION) è l'assicuratore per le assicurazioni in materia di protezione giuridica..

Art. 102 Contenuto del contratto

Il suo contratto d'assicurazione può comprendere varie assicurazioni. Le assicurazioni da lei effettivamente stipulate sono elencate nella polizza.

Art. 103 Persone assicurate

A dipendenza di quanto concordato, la protezione assicurativa si estende a

- lei (assicurazione individuale) o
- a lei, al suo coniuge o a una persona convivente nonché alla sua famiglia.

Per famiglia s'intendono:

- i figli, figli adottivi o figliastri non coniugati e maggiorenni delle persone assicurate menzionate. La copertura assicurativa sussiste fino all'inizio di un'attività lucrativa, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di vita. Gli studi e l'apprendistato non sono ritenuti attività lucrative;

- i figli, figli adottivi o figliastri minorenni o interdetti delle persone assicurate menzionate. Per questi figli la copertura assicurativa sussiste fintantoché uno dei genitori è ritenuta persona assicurata nel presente contratto.

Se contrae matrimonio nel corso della durata contrattuale, dal giorno del matrimonio è assicurata anche la sua famiglia. Tale ampliamento della copertura si effettua a condizione che lei provveda ad adattare il contratto alle mutate condizioni entro tre mesi.

È altresì assicurato il **successore legale** di una persona assicurata, se il decesso di quest'ultima dà origine a un caso giuridico o un tale caso non è stato ancora concluso.

103.1 Regolamentazione speciale per la protezione giuridica in materia di circolazione Numero

Sono assicurati

- lei, in qualità di proprietario, detentore, conducente oppure occupante del veicolo a motore assicurato;
- tutti i conducenti autorizzati all'uso del veicolo a motore assicurato (ad eccezione dei locatari) per corse con tale veicolo;
- tutti i passeggeri trasportati da una delle persone menzionate nel veicolo a motore assicurato.

Art. 200 Prestazioni

Art. 201 Protezione viaggi

201.1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

201.2

Malattia, infortunio, decesso

La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente, subisce un serio infortunio o muore.

Ci assumiamo:

- le operazioni di ricerca, le azioni di soccorso nonché i trasporti necessari fino a un importo massimo di CHF 30 000.– per evento assicurato;
- in caso di necessità dal punto di vista medico o su richiesta della persona assicurata, il rimpatrio o il viaggio di ritorno al domicilio permanente o all'ospedale del luogo di domicilio;
- le spese per le persone d'accompagnamento per l'assistenza medica, se il viaggio di ritorno è necessario dal punto di vista medico;
- un anticipo sulle spese rimborsabile fino all'importo massimo di CHF 5000.– per persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all'estero;
- le spese supplementari all'estero per visite, alloggio, vitto e trasporti fino all'importo massimo di CHF 5000.– per ogni evento;
- l'organizzazione e l'assunzione delle spese di viaggio di una persona incaricata del rimpatrio di bambini partecipanti al viaggio al loro domicilio permanente, comprese le spese per vitto e alloggio;
- le spese per il recupero e la traslazione della salma al domicilio permanente fino all'importo massimo di CHF 30 000.– per evento.

201.3

Interruzione o sospensione del viaggio

La copertura assicurativa sussiste, se durante il viaggio

- una persona assicurata è obbligata a ritornare a casa, perché una persona a lei molto vicina (ad es. familiare, parente stretto/a, fidanzato/a o padrino/madrina) oppure il sostituto della persona assicurata al posto di lavoro si ammala seriamente, subisce un grave infortunio oppure muore;
- la proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio è gravemente danneggiata a causa di un furto con

scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dalle forze della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa;

- una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente e per questo motivo deve interrompere il viaggio oppure se una di queste persone subisce un infortunio grave o muore;
- scioperi o violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti, catastrofi naturali o epidemie in atto al luogo di destinazione del viaggio mettono in grave pericolo la vita o la proprietà della persona assicurata o di uno dei suoi compagni di viaggio;
- misure adottate dalle autorità o scioperi impediscono di proseguire il viaggio.

Ci assumiamo:

- le spese per ricerche via radio;
- le spese supplementari per il viaggio di ritorno al domicilio permanente. Per quanto riguarda il genere e la classe del mezzo di trasporto fa stato il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato;
- le spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio fino a un importo massimo di CHF 3000.– per ogni persona assicurata, se il ritorno non è necessario e il viaggio iniziato può essere proseguito immediatamente dopo il sinistro o se sono necessarie delle modifiche al programma di viaggio.

201.4

Inagibilità dell'alloggio prenotato

La copertura assicurativa sussiste se un danno causato da incendio, da forze della natura o dalle acque impedisce alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato.

Ci assumiamo:

- le spese supplementari di vitto e alloggio per una durata massima di 7 giorni per un totale fino a CHF 700.– per persona assicurata.

201.5

Prestazioni complementari

- Se, dopo che il viaggio prenotato è iniziato, in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata

vengono assunte fino ad un importo massimo di CHF 1000.–. Non sono assicurate le spese causate da ritardi o coincidenze mancate.

- Se la continuazione del viaggio o il ritorno subisce ritardi in seguito al furto di documenti personali necessari per il viaggio, sono coperte le spese supplementari cagionate fino a CHF 1000.– per evento. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all'ufficio di polizia competente.
- Se in seguito all'insolvenza dell'operatore turistico la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, anticipiamo le spese relative al soggiorno e al viaggio di ritorno.
- Se vengono fornite delle prestazioni, su richiesta si comunicheranno ai familiari e al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

Art. 202

Soccorso stradale

202.1

Validità territoriale

L'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei menzionati nella «carta verde» (carta d'assicurazione internazionale per veicoli a motore), compreso l'intero territorio dell'ex Repubblica Socialista Federativa Jugoslava come pure negli Stati costieri e insulari del mare Mediterraneo.

In caso di trasporto marittimo, la copertura non è interrotta, purché il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.

202.2

Veicoli assicurati

- Indipendentemente dal conducente, l'assicurazione vale per i propri veicoli, ossia per veicoli a motore fino a un peso complessivo di 3500 kg, immatricolati a nome di una persona assicurata in Svizzera. L'assicurazione relativa a questi veicoli si estende a tutte le persone che viaggiano in essi.
- Sono inoltre assicurati tutti i veicoli a motore di peso complessivo fino a 3500 kg guidati da una persona assicurata.

- Sono inoltre coassicurati gli autoveicoli pesanti con un peso complessivo compreso tra 3500 kg e 7500 kg omologati come abitazioni mobili.
- Sono inoltre assicurati i rimorchi trainati dal veicolo a motore assicurato.

202.3

Veicoli esclusi

Non sono assicurati i veicoli a motore

- utilizzati per il trasporto di persone a titolo professionale (ad es. taxi) oppure
- utilizzati con targhe professionali o targhe per l'esportazione.

202.4

Le nostre prestazioni

Soccorso in caso di guasto e incidente

Se il veicolo non è più in grado di circolare in seguito a

- un guasto,
- una collisione,
- un evento casco (per evento casco intendiamo un'impossibilità di circolare in seguito a danni causati da incendio, forze della natura, rottura di vetri, motore o di parcheggio nonché vandalismo),

oppure se il veicolo è stato rubato, eroghiamo le seguenti prestazioni:

- Organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, nella misura in cui ciò sia possibile sul luogo del sinistro. Rimborso delle spese per la sostituzione di piccole componenti, ad es. cavi, staffe, tubi, fusibili, ecc. (le batterie non rientrano nelle piccole componenti).
- Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, ci assumiamo le spese di rimorchio fino alla più vicina autorimessa idonea ad effettuare la riparazione, escluse le spese di riparazione e per il materiale.
- Assunzione delle spese di spedizione per pezzi di ricambio.
- Le spese necessarie per il recupero del veicolo a motore e del rimorchio fino ad un importo massimo di CHF 2000.–.
- Le spese per rimuovere un problema relativo alle chiavi (la chiave si trova all'interno dell'auto chiusa a chiave oppure il meccanismo elettronico di chiusura non si apre più).

- Indennizzo delle spese per la rimozione di un problema relativo al carburante (il veicolo non circola più per mancanza di carburante). Non sono assicurate le spese per i danni consecutivi, come ad es. i danni al motore o al catalizzatore.

- Le spese sostenute per determinare l'entità del danno all'estero, al fine di valutare un eventuale trasporto del veicolo al domicilio, sono coperte fino a un importo di CHF 400.–.

- Un anticipo sulle spese rimborsabile per un importo massimo di CHF 2000.– per eventi straordinari all'estero (ad es. furto, elevate fatture di riparazione oppure ricerca di pezzi di ricambio).

- A condizione che il veicolo non sia più in grado di circolare ci assumiamo le spese per

- un veicolo di riserva equivalente fino all'importo massimo di CHF 3000.–;

- il pernottamento necessario;

- la continuazione del viaggio con i mezzi pubblici di trasporto o in taxi;

- il trasporto del veicolo riparato.

L'indennizzo per le prestazioni summenzionate è limitato a CHF 5000.– per tutte le persone assieme. Ad eccezione del veicolo di riserva (max. CHF 3000.–), per tutte le prestazioni che rientrano nel limite di CHF 5000.– l'importo non viene limitato;

- il trasporto dall'estero al domicilio permanente dell'assicurato del veicolo ritrovato o non riparato. Le relative spese sono tuttavia limitate al valore venale del veicolo assicurato (comprese eventuali tasse di posteggio);

- lo sdoganamento del veicolo assicurato nel caso in cui non possa più essere riportato in patria.

Conducente di sostituzione

Se in seguito a infortunio, a una grave malattia o alla sua scomparsa il conducente non è più in grado di condurre il veicolo, oppure se egli è deceduto e nessun altro occupante è in possesso della licenza di condurre oppure a causa della particolare situazione d'emergenza non è in grado di condurre il veicolo, vengono assunte le spese per l'autista che riporta a casa il veicolo e gli occupanti.

Art. 203

Spese d'annullamento

203.1

Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in tutto il mondo.

203.2

Eventi assicurati

Sono assicurati la vacanza prenotata, il viaggio prenotato in aereo, treno o battello, la locazione di una casa di vacanza, di una barca, di un'automobile o di un camper come pure corsi di lingua all'estero.

La protezione assicurativa è concessa se

- una persona assicurata, una persona a lei molto vicina (ad es. familiare, parente stretto/a, fidanzato/a o padrino/madrina) oppure il sostituto della persona assicurata al posto di lavoro, la cui presenza è indispensabile, si ammala seriamente, subisce un grave infortunio oppure muore;
- il/la compagno/a di viaggio si ammala gravemente, subisce un serio infortunio o muore;
- complicazioni della gravidanza impediscono alla persona assicurata di intraprendere il viaggio;
- la proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dalle forze della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio;
- i documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato all'ufficio di polizia competente;
- dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro;
- la persona assicurata e registrata come disoccupata presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) accetta un nuovo rapporto di lavoro e come conseguenza diretta non può intraprendere il viaggio precedentemente prenotato;
- scioperi, violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti, catastrofi naturali o epidemie impediscono la partenza alla persona

assicurata o a una delle persone che la accompagna e che ha prenotato contemporaneamente il viaggio;

- il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione di partenza su territorio svizzero ritarda o non è a disposizione;
- il veicolo privato o il taxi utilizzato per il tragitto diretto al punto di partenza previsto del viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o una panne;
- l'animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato viene meno in seguito ad infortunio, malattia o decesso;
- una persona assicurata viene inaspettatamente convocata come testimone o giurato in un giudizio, a condizione che la data del giudizio cada durante il viaggio e che sia irrevocabile.

203.3

Le nostre prestazioni

Se l'evento assicurato sopraggiunge prima di iniziare il viaggio, il soggiorno linguistico o di prendere in consegna l'oggetto in locazione,

- vengono rimborsate le spese d'annullamento dovute per legge o per contratto (incluse le spese di elaborazione);
- il prezzo dei biglietti di manifestazioni quali ad es. concerti, spettacoli teatrali, ecc. a partire da CHF 100.– anche senza viaggio prenotato.

L'indennità massima per evento è indicata nella polizza.

Se la partenza del viaggio viene involontariamente ritardata, vengono rimborsate le spese comprovate sorte fino al giorno della partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito e le spese supplementari legate al viaggio di andata ritardato.

Se la sopravvenienza di un evento assicurato durante il viaggio comporta un'interruzione anticipata, rimborsiamo le spese comprovate sorte fino al giorno della partenza per le prestazioni prenotate di cui non si è usufruito per il soggiorno di ogni persona partecipante al viaggio. Tale prestazione è limitata per ogni evento, indipendentemente dal numero di prenotazioni, per tutte le persone aventi diritto assieme all'importo totale indicato nella polizza al punto **«Prestazioni non percepite»**. Questa

prestazione decade per ogni persona che ha diritto a un viaggio di sostituzione.

203.4

In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Non sono erogate prestazioni per viaggi d'affari (formazione e perfezionamento professionale inclusi). Se durante un viaggio privato sono svolte attività lavorative, le prestazioni concordate vengono fornite proporzionalmente per la parte privata della prenotazione. Sono escluse le spese d'annullamento (ad es. spese per l'hotel, il vitto, la prenotazione e il trasporto) per eventi sociali organizzati/assunti da una persona assicurata.

Art. 204

Viaggio di sostituzione

204.1

Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

204.2

Eventi assicurati

La copertura assicurativa sussiste nel caso in cui durante un viaggio prenotato una persona assicurata si ammala gravemente oppure subisce un serio infortunio e in base alla gravità dal punto di vista medico si rende necessario un viaggio di ritorno o il rimpatrio anticipato.

204.3

Le nostre prestazioni

Per la persona rimpatriata viene assunto il prezzo per il viaggio o viaggio organizzato pagato prima di partire, fino a concorrenza dell'importo fissato nella polizza.

204.4

Esclusioni

Se il rimpatrio o il viaggio di ritorno non è stato organizzato dalla centrale d'emergenza, non viene fornita alcuna prestazione.

Per i viaggi d'affari non viene fornita alcuna prestazione.

Art. 205

Home Care Service

205.1

Validità territoriale

La copertura vale per le situazioni d'emergenza al suo domicilio o al suo domicilio vacanziero in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.

205.2

I nostri servizi

Se nella casa in cui abita si verifica una situazione d'emergenza causata da incendio, forze della natura, furto, danni delle acque o rottura di vetri, organizziamo per lei gli artigiani in grado di adottare le misure d'emergenza immediate.

Se lei è proprietario dell'immobile o della proprietà per piani, organizziamo anche gli artigiani in grado di applicare le misure d'emergenza immediate in caso di rottura di impianti di riscaldamento, di areazione, di ventilazione, sanitari ed elettrici.

Non sussiste alcuna copertura se il verificarsi di un tale sinistro era molto probabile.

205.3

Le nostre prestazioni

Sono rimborsate le spese per le misure d'emergenza immediate avviate, fino ad un importo massimo di CHF 1000.– per ogni evento.

Sono escluse le spese che sono oggetto di contratti di garanzia, assistenza o manutenzione.

205.4

Servizi supplementari

Fungiamo da mediatori per analisi di sicurezza e consulenza preventiva per il suo stabile, come pure per prestazioni in situazioni d'emergenza in relazione alla sorveglianza di case e abitazioni.

Art. 206

Assicurazioni di protezione giuridica

206.1

Prestazioni assicurate

ORION offre consulenza alla persona assicurata nei casi giuridici assicurati e paga le spese fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza per

- il trattamento di questi casi giuridici da parte di ORION;
- un avvocato o un assistente al processo nonché un mediatore consultato dietro consenso di ORION;
- perizie di esperti, ordinate da un tribunale, da ORION o da avvocati da essa designati;
- tasse giudiziarie o altre spese processuali a carico della persona assicurata;
- le indennità di procedura accordate alla controparte a carico della persona assicurata;

- l'incasso delle indennità assegnate alla persona assicurata derivanti da un caso assicurato fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni oppure fino alla comminatoria di fallimento;
- anticipi per cauzioni penali al fine di evitare la detenzione preventiva. Tali anticipi vanno rimborsati ad ORION.

A deroga della somma d'assicurazione indicata nella polizza, si applicano le seguenti somme d'assicurazione ridotte:

- protezione giuridica in materia di consulenza: CHF 300.-;
- protezione giuridica in materia di proprietà fondiaria: CHF 5000.-;
- controversie derivanti dal contratto fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein: CHF 50 000.-;
- casi giuridici che si verificano in territorio extraeuropeo: CHF 50 000.-;
- cauzioni penali: CHF 100 000.- (Europa) o CHF 50 000.- (paesi extraeuropei).

Non è assicurato in particolare il pagamento di

- ammende;
- spese relative alle analisi del tasso alcolemico del sangue e all'esame tossicologico per la rilevazione di sostanze stupefacenti ordinate da autorità amministrative nell'ambito della circolazione stradale come pure gli accertamenti medici e psicologici;
- risarcimento danni;
- spese di procedura relative a sentenze penali cresciute in giudicato (mandato penale, decreto penale, multa d'ordine, ecc.) e a provvedimenti amministrativi (ammonimento, revoca della licenza o lezioni di educazione stradale) come pure in caso di decisioni non ancora cresciute in giudicato, qualora per l'esame delle probabilità di successo venga fatto ricorso e poi nuovamente ritirato;
- spese a carico di un terzo oppure a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
- spese di procedura di fallimento e di procedura concordataria, come pure in relazione a processi di opposizione, di collocazione e di rivendicazione;
- spese di traduzione o di viaggi.

206.2

Validità temporale

L'assicurazione vale per tutti i casi giuridici subentrati nel corso della durata contrattuale, a condizione che anche l'esigenza in materia di protezione giuridica sia sopravvenuta nell'arco della durata del contratto.

206.3

Periodo d'attesa

In caso di controversie giuridiche **derivanti dal contratto** si concede protezione assicurativa, a condizione che il caso giuridico sia subentrato dopo un periodo d'attesa di 3 mesi dall'inizio dell'assicurazione.

206.4

Sopravvenienza di un caso giuridico

Un caso giuridico è da considerarsi realizzato:

- Nel **diritto di risarcimento danni**: nel momento in cui è stato causato il danno.
- Nel **diritto delle assicurazioni sociali e nel restante diritto assicurativo**: al verificarsi dell'evento (ad es. infortunio, malattia) che dà origine a pretese (ad es. indennità giornaliera, rendita) nei confronti dell'assicurazione.
- Nel **diritto penale**: al momento dell'effettiva o presunta violazione delle disposizioni penali.
- In **tutti gli altri casi**: al momento dell'effettiva o presunta violazione delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, in ogni caso però quando la persona assicurata si rende conto che potrebbero sorgere delle controversie giuridiche.

Art. 207

Protezione giuridica viaggi

ORION è la compagnia erogante la prestazione.

207.1

Validità territoriale

L'assicurazione vale **all'estero**, ossia nel mondo intero, fuori dalla Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Nella descrizione dei casi giuridici assicurati restano riservate eventuali regolamentazioni divergenti in merito alla validità territoriale.

207.2

Veicoli a motore assicurati

L'assicurazione comprende tutti i veicoli a motore per un peso complessivo fino a 3500 kg (automobile, motoveicolo, ecc. ad esclusione di aeromobili e natanti) come pure i rimorchi da questi trainati, il cui proprietario, detentore o conducente (anche in caso di veicoli noleggiati) rientra nella cerchia delle persone assicurate.

207.3

Casi giuridici assicurati

Sono assicurati:

- le **pretese di risarcimento danni** extracontrattuali di una persona assicurata per danni materiali e lesioni corporali (ferimento / morte) come pure i danni patrimoniali diretti che ne derivano e le pretese di risarcimento nell'ambito della legge concernente l'aiuto delle vittime di reati (LAV) come pure l'assunzione dei loro interessi giuridici nei confronti di istituti d'assicurazione svizzeri privati o pubblici in relazione a
 - un incidente all'estero in qualità di conducente di un veicolo a motore o un veicolo noleggiato assicurato;
 - un incidente all'estero in quanto detentore o proprietario e passeggero nel veicolo a motore assicurato;
 - un incidente all'estero in quanto pedone, ciclista o motociclista o passeggero di un veicolo terrestre, un natante o un aeromobile privato o pubblico oppure in quanto persona praticante uno sport;
 - un'aggressione, una rapina o un furto subito all'estero.
- l'inoltro di una **denuncia penale**, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni summenzionate di una persona assicurata (ad eccezione dei delitti contro l'onore);
- la tutela degli interessi giuridici di una persona assicurata in caso di **procedura penale o amministrativa** aperta nei suoi confronti davanti a un'autorità estera in relazione ad un incidente della circolazione o per inosservanza delle regole della circolazione stradale all'estero;
- la tutela degli interessi giuridici di una persona assicurata in procedure aperte nei suoi confronti da un'autorità amministrativa svizzera per il **ritiro della licenza di condurre** in relazione alla violazione di regole della circolazione stradale all'estero;
- la tutela degli interessi giuridici di una persona assicurata per controversie derivanti dai seguenti tipi di **contratto**:
 - noleggio di un veicolo a motore all'estero;
 - contratto di trasporto per il trasporto di bagagli e/o di un veicolo a motore all'estero;
 - riparazione di un veicolo a motore nel corso di un viaggio all'estero;

- prenotazione di un viaggio all'estero o locazione temporanea di una casa di vacanza all'estero (indipendentemente dal luogo di prenotazione, anche in caso di foro competente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein).

Art. 208 Protezione giuridica in materia di circolazione

ORION è la compagnia erogante la prestazione.

208.1

Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone assicurate nella loro qualità di

- proprietari, detentori o conducenti di un qualsiasi veicolo,
- pedoni, ciclisti o passeggeri di qualsiasi veicolo o di mezzi di trasporto pubblici.

Inoltre sono assicurati i conducenti o passeggeri di un veicolo non utilizzato a scopi professionali e immatricolato a nome di una persona assicurata.

208.2

Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i casi giuridici che sopravvengono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nella misura in cui per la salvaguardia degli interessi giuridici della persona assicurata si applichi il foro del luogo in questione.

Su convenzione particolare la protezione assicurativa può essere estesa all'Europa o agli Stati costieri del mare Mediterraneo.

Nella descrizione dei sinistri assicurati restano riservate eventuali regolamentazioni divergenti in merito alla validità territoriale.

208.3

Casi giuridici assicurati

- **Diritto in materia di risarcimento danni:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e lesioni corporali (ferimento/morte) così come per i danni patrimoniali diretti che ne risultano;
- **Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni nell'ambito della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV);
- inoltro di una **denuncia penale**, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento

danni (diritto in materia di risarcimento danni) summenzionate di una persona assicurata (ad eccezione dei delitti contro l'onore);

- **Difesa in un processo penale:** in caso di procedura penale o amministrativa aperta nei confronti della persona assicurata in relazione ad un incidente della circolazione o per inosservanza delle regole della circolazione stradale;

- **Ritiro della licenza e tasse:** nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative svizzere riguardanti il ritiro della licenza di condurre o di circolazione oppure la tassazione cantonale dei veicoli;

- **Diritti reali:** controversie derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo;

- **Diritto delle assicurazioni sociali:** in caso di controversie relative al diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni, casse pensioni e casse malati;

- **Altro diritto assicurativo:** controversie con istituzioni d'assicurazione private;

- **Diritto contrattuale del veicolo:** rivendicazione o difesa di pretese rette dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni: compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, lavori di riparazione.

Art. 209

Protezione giuridica in materia di circolazione Numero

209.1

Veicolo assicurato

È assicurato il veicolo che a norma di legge porta la targa indicata nella polizza.

Se il veicolo a motore assicurato non funziona o si trova presso un'autorimessa per lavori di manutenzione, l'assicurazione si estende automaticamente al veicolo di riserva utilizzato al suo posto.

Se la targa indicata nella polizza è temporaneamente depositata presso l'autorità competente, fino alla rimessa in vigore della targa lei sarà assicurato automaticamente in quanto conducente di qualsiasi veicolo a motore. Per la durata di deposito delle targhe, il premio resta invariato e non sarà rimborsato.

209.2

Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i casi giuridici che sopravvengono in Europa e negli Stati

costieri del mare Mediterraneo, nella misura in cui per la salvaguardia degli interessi giuridici della persona assicurata faccia stato il foro del luogo in questione.

Nella descrizione dei casi giuridici assicurati restano riservate eventuali regolamentazioni divergenti in merito alla validità territoriale.

209.3

Casi giuridici assicurati

- **Diritto in materia di risarcimento danni:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e lesioni corporali (ferimento/morte) così come per i danni patrimoniali diretti che ne risultano;

- **Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni nell'ambito della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV);

- inoltro di una **denuncia penale**, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni (diritto in materia di risarcimento danni) summenzionate della persona assicurata (ad eccezione dei delitti contro l'onore);

- **Difesa in un processo penale:** in caso di procedura penale o amministrativa aperta nei confronti della persona assicurata in relazione ad un incidente della circolazione o per inosservanza delle regole della circolazione stradale;

- **Ritiro della licenza e tasse:** nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative svizzere riguardanti il ritiro della licenza di condurre o di circolazione oppure la tassazione cantonale dei veicoli;

- **Diritto delle assicurazioni sociali:** in caso di controversie relative al diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni, casse pensioni e casse malati;

- **Altro diritto assicurativo:** controversie con istituzioni d'assicurazione private.

Art. 210

Protezione giuridica di privati

ORION è la compagnia erogante la prestazione.

210.1

Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i casi giuridici che sopravvengono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nella misura in cui per la salvaguardia degli interessi

giuridici della persona assicurata faccia stato il foro del luogo in questione.

Su convenzione particolare la protezione assicurativa può essere estesa all'Europa o agli Stati costieri del mare Mediterraneo.

Nella descrizione dei casi giuridici assicurati restano riservate eventuali regolamentazioni divergenti in merito alla validità territoriale.

210.2

Casi giuridici assicurati

- **Diritto in materia di risarcimento danni:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e lesioni corporali (ferimento/morte) così come per i danni patrimoniali diretti che ne risultano;
- **Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati:** rivendicazione di pretese di risarcimento danni nell'ambito della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV);
- inoltro di una **denuncia penale**, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni (diritto in materia di risarcimento danni) summenzionate della persona assicurata (ad eccezione dei delitti contro l'onore);
- **Difesa in un processo penale:** tutela dei diritti nel caso di una procedura penale o amministrativa nei confronti di una persona assicurata a causa di una presunta violazione per negligenza di prescrizioni legali;
- **Diritti reali:** controversie derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su oggetti mobili;
- **Diritto delle assicurazioni sociali:** in caso di controversie relative al diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni, casse pensioni e casse malati in Svizzera;
- **Altro diritto assicurativo:** controversie con istituzioni d'assicurazione private;
- **Diritto del lavoro:** controversie in qualità di dipendenti in rapporti lavorativi privati o pubblici, a condizione che la persona assicurata non sia contemporaneamente membro della direzione o del consiglio d'amministrazione presso il proprio datore di lavoro e il valore litigioso non superi CHF 100 000.--. In caso di valore litigioso superiore, sono assunte soltanto le spese che corrispondono al valore litigioso assicurato. Il valore litigioso determinante si basa sulla pretesa integrale (incluse domande riconvenzionali) e non su eventuali sentenze su un'azione parziale;

- **Diritto di locazione:** tutela dei diritti della persona assicurata in qualità di locatario nei confronti del locatore della propria abitazione o casa in caso di controversie derivanti dal rapporto di locazione in relazione a un oggetto preso in locazione ad uso proprio per scopi non professionali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein come pure in caso di controversie della persona assicurata in qualità di contraente di un contratto di locazione per un oggetto mobile;

- **Diritto del paziente:** controversie in qualità di pazienti nei confronti di medici, ospedali e altre istituzioni sanitarie;

- **Altro diritto contrattuale:** controversie derivanti dai seguenti contratti:

- contratto di compravendita (incluso e-commerce) di beni mobili,
- contratto di permuta e donazione di beni mobili,
- comodato, contratto di deposito e di trasporto,
- mandato, qualora esso non sia in relazione con un progetto di costruzione necessitante di un permesso edilizio,
- contratto d'appalto, qualora esso non sia in relazione con un progetto di costruzione necessitante di un permesso edilizio,
- prestito (ad eccezione di anticipi/costituzione in pegno di immobili e terreni);

- **Protezione giuridica in materia di proprietà fondiaria:** la protezione giuridica accordata da ORION in relazione a beni immobili si limita a controversie relative all'immobile da lei abitato e situato al suo domicilio svizzero o nel Principato del Liechtenstein nei seguenti ambiti giuridici:

- **controversie di diritto civile in materia di vicinato** nei confronti dei diretti confinanti concernenti le restrizioni alla veduta, la manutenzione e la distanza di alberi e siepi nonché le immissioni (rumore, fumo, vapori),

- **controversie relative a permessi edilizi** in merito a progetti di costruzione di diretti confinanti,

- **controversie derivanti da contratti d'appalto** qualora esse non siano in relazione con l'acquisto di immobili oppure con l'esecuzione di lavori di costruzione o di ristrutturazione necessitanti di un permesso edilizio (interamente o parzialmente) come pure derivanti dai relativi lavori preparatori,

- controversie con **assicurazioni**,

- controversie derivanti da **servitù** attive e passive, oneri fondiari e le controversie relative ai confini come pure **le pretese di risarcimento danni** extracontrattuali **per danni materiali** concernenti l'immobile assicurato;

- **Protezione giuridica in materia di consulenza:** nelle questioni di diritto delle persone, di famiglia e successorio (ad esclusione del diritto della protezione del matrimonio e di quello del divorzio) ORION accorda protezione giuridica in materia di consulenza. Questo tipo di protezione si limita a un'unica consulenza per caso e per anno, sul quale deve essere applicabile il diritto svizzero. Al posto di una consulenza propria, ORION può decidere di assumere le spese di una consulenza giuridica da parte di un avvocato oppure di un notaio fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 300.--.

Art. 211

Ulteriori disposizioni per tutti i generi di assicurazione di protezione giuridica

211.1

Valore litigioso minimo

Se è stato concordato un valore litigioso minimo per tutte le controversie, ad eccezione della protezione giuridica in materia di consulenza, si concede protezione giuridica unicamente nei casi in cui il valore litigioso supera l'importo indicato nella polizza.

Art. 212

Esclusioni

Tutte le esclusioni hanno precedenza sulle disposizioni relative ai casi giuridici assicurati.

212.1

Esclusioni per tutte le assicurazioni in materia di protezione giuridica

Non viene fornita alcuna prestazione per i casi giuridici in relazione a:

- tutti gli ambiti giuridici o le caratteristiche degli assicurati non indicati;
- diritti e obblighi che per successione o cessione / assunzione di colpa sono passati alla persona assicurata;
- difese da pretese di risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi;
- tutela di interessi giuridici della persona assicurata contro una persona assicurata mediante il presente contratto (questa esclusione non può essere applicata alla sua persona);

- partecipazione a risse e baruffe come pure in relazione a sciopero o serrata;
- tutela degli interessi giuridici della persona assicurata nei confronti di ORION, dei suoi organi o delle persone incaricate a salvaguardare gli interessi della persona assicurata;
- accuse di presunta violazione della velocità massima segnalata di 30 km/h od oltre, di inabilità alla guida per causa di alcool (0,8 per mille od oltre), medicinali o droghe come pure l'elusione del prelievo del sangue;
- ripetuta accusa di guida in stato di ebbrezza anche se il tasso alcolemico è inferiore allo 0,8 per mille;
- vendita o acquisto di veicoli se la persona assicurata esercita quest'attività a scopo professionale oppure se è interessata in quanto proprietario o detentore di veicoli utilizzati a scopi professionali quali ad es. taxi, pullman, autofurgoni, auto per scuola guida, ecc.;
- eventi, se al momento in cui si è verificato il caso giuridico, il conducente non aveva una licenza di condurre valida oppure non era autorizzato a guidare il veicolo oppure era alla guida di un veicolo sprovvisto di targhe valide (la copertura assicurativa sussiste tuttavia per la persona assicurata che non ne era o non avrebbe dovuto esserne a conoscenza);
- casi in cui si accusa la violazione di norme stradali in situazioni di non circolazione (sosta o parcheggio vietati, ecc.)

212.2

Esclusioni supplementari nell'assicurazione di protezione giuridica viaggi

Non viene fornita alcuna prestazione in relazione a:

- casi già sopravvenuti o di cui la persona assicurata poteva prevedere l'avverarsi al momento della conclusione dell'assicurazione oppure al momento degli accordi presi per viaggi o per vacanze.

212.3

Esclusioni supplementari nell'assicurazione di protezione giuridica in materia di circolazione (protezione giuridica in materia di circolazione e protezione giuridica in materia di circolazione Numero)

Non viene fornita alcuna prestazione in relazione a:

- procedure per convertire una licenza di condurre straniera in una svizzera nonché per riottenere una licenza ritirata in modo legalmente valido;
- tutela degli interessi giuridici della persona assicurata in quanto proprietario, detentore, pilota di aeromobili nonché in caso di controversie contrattuali in relazione a natanti.

212.4

Esclusioni supplementari nell'assicurazione di protezione giuridica di privati

Non viene fornita alcuna prestazione in relazione a:

- controversie risultanti da gioco e scommesse, contratti di timesharing, compravendita di carte valori, partecipazione a imprese, gestione patrimoniale e operazioni di borsa, operazioni speculative o a termine nonché da altre operazioni finanziarie e di investimento come pure controversie nei confronti di intermediari o mandatari;
- tutela degli interessi giuridici della persona assicurata quale proprietario, possessore, detentore, locatario, titolare di un contratto leasing, acquirente o venditore di veicoli a motore (ad eccezione di ciclomotori) nonché di aeromobili e natanti con obbligo di immatricolazione;
- casi derivanti dal diritto societario, d'associazione e di fondazione (incluse le controversie tra i partner in concubinato o tra coinquilini come pure pretese di responsabilità avanzate nei confronti di organi societari) nonché controversie tra proprietari per piani o all'interno della comunità dei proprietari per piani;
- casi derivanti dal diritto in materia di stranieri, diritto fiscale e tributario nonché nell'ambito dei contratti concernenti diritti immateriali (diritto dei brevetti, diritti d'autore, ecc.), diritto della concorrenza e dei cartelli;
- controversie contrattuali come pure di altro genere in relazione a qualsiasi attività professionale o lucrativa indipendente (anche soltanto parziale) nonché tutte le relative attività preliminari;
- controversie in relazione all'attività sportiva o di allenatore remunerata;
- casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (sono assicurate le misure d'incasso concernenti i casi assicurati).

Art. 213

Quando si procede a una riduzione delle prestazioni?

ORION rinuncia espressamente al diritto conferitole per legge di ridurre le prestazioni se il sinistro è causato per colpa grave.

Art. 214

Svolgimento di un caso giuridico

- **In generale:** ORION determina il modo di procedere nell'interesse della persona assicurata. Essa conduce all'occorrenza le trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione e propone in casi opportuni una mediazione. La decisione riguardante la necessità di incaricare un avvocato o mediatore è di competenza di ORION.
- **Atti:** l'intera documentazione in rapporto con il caso, come verbali di multa, citazioni di comparsa, sentenze, scambio di lettere, ecc. deve essere immediatamente inoltrata ad ORION. Se la persona assicurata non dà seguito alla richiesta di ORION, quest'ultima le concede un termine adeguato con la comminatoria che se tutti gli atti non vengono trasmessi entro il termine indicato, decade il diritto all'assicurazione.
- **Scelta dell'avvocato:** la persona assicurata ha facoltà di scegliere liberamente l'avvocato nel caso in cui per una procedura giudiziaria o amministrativa sia necessario incaricare un legale, così come in caso di eventuali conflitti d'interesse. Se l'assicurato decide successivamente di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le ulteriori spese che ne derivano. ORION ha il diritto di rifiutare un avvocato proposto dalla persona assicurata. La persona assicurata può in questo caso proporre tre avvocati che non hanno uno studio comune e che lavorano nel distretto giudiziario competente, fra i quali ORION sceglierà quello a cui affidare il mandato. Il rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.
- **Informazioni e procure:** la persona assicurata si impegna a fornire a ORION ed eventualmente al legale incaricato le informazioni e le procure necessarie. Essa autorizza l'avvocato ad informare ORION sugli sviluppi del caso, e in particolare a metterle a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione delle possibilità di successo del processo.
- **Transazioni:** la persone assicurate possono concludere transazioni che comportano impegni per ORION soltanto con il consenso di quest'ultima.

- **Spese processuali e indennità alle parti civili:** tutte le spese processuali e le indennità alle parti civili, comprese le indennità delle spese d'avvocato preprozessuali, assegnate (giudizialmente o extragiudizialmente) alla persona assicurata, vanno a favore di ORION fino a concorrenza della prestazione accordata.
- **Divergenze d'opinione:** in caso di divergenze d'opinione relative al procedimento in un caso giuridico coperto oppure alle probabilità di successo del caso giuridico, ORION motiva tempestivamente per iscritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa la persona assicurata del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui la persona assicurata non richieda l'avvio della procedura arbitrale entro il termine indicato, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia. Dal momento in cui la persona assicurata ha ricevuto tale comunicazione, è tenuta a prendere lei stessa tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi. ORION non risponde delle conseguenze in seguito a rappresentanza carente degli interessi, in particolare dell'inosservanza dei termini fissati. Le spese cagionate dalla procedura arbitrale devono essere a metà anticipate dalle parti e infine assunte dalla parte che esce perdente dalla procedura. L'omissione di una parte di versare l'anticipo equivale al riconoscimento dell'opinione giuridica della controparte.

Le parti scelgono insieme un arbitro individuale. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 del Concordato sull'arbitrato, la procedura si limita a un unico scambio di corrispondenza contenente proposte motivate e l'indicazione del materiale di prova citato in causa dalle parti, sulla cui base l'arbitrato emette la propria decisione. Per il resto si applicano le disposizioni del concordato menzionato.

Indipendentemente dall'avvio di una procedura arbitrale, la persona assicurata può intraprendere i passi che ritiene opportuni assumendosene i relativi costi. Qualora il risultato ottenuto dalla persona assicurata fosse sostanzialmente migliore rispetto alla previsione di ORION o al risultato ottenuto dalla procedura arbitrale, ORION rifonderà nell'ambito delle presenti condizioni d'assicurazione tutte le spese della procedura, come se vi avesse acconsentito.

Art. 300 Sinistro

In caso di necessità o al sorgere di sinistri va informata immediatamente la centrale d'emergenza.

Zurich Connect si assume l'organizzazione delle prestazioni dovute; debitore resta tuttavia la compagnia d'assicurazione indicata per le singole prestazioni.

In caso di malattia o infortunio, il medico curante è liberato dal segreto professionale nei confronti della compagnia erogante la prestazione.

La persona assicurata si dichiara d'accordo a sottoporsi a una visita effettuata da medici incaricati dall'assicuratore.

Art. 301 Limitazione della prestazione a CHF 300.-

Per le azioni di soccorso non organizzate, ordinate o eseguite dalla centrale d'emergenza o la compagnia erogante le prestazioni, le prestazioni si limitano all'importo di CHF 300.-. Tale restrizione non si applica tuttavia alle spese di annullamento come pure ai soccorsi immediati di natura medica in loco o per il trasporto all'ospedale più vicino.

Art. 302 Franchigie

Le franchigie concordate sono indicate nella polizza.

Dapprima si calcola il danno da risarcire, da cui si deduce la franchigia. Un'eventuale limitazione delle prestazioni subentra soltanto successivamente.

Art. 303 Rimborsi di anticipi sulle spese

Gli anticipi sulle spese vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al proprio domicilio o al più tardi entro 60 giorni dopo il versamento.

Art. 304 Pretese nei confronti di terzi

Se una delle compagnie menzionate fornisce prestazioni per le quali lei o una persona assicurata avrebbe potuto avanzare delle pretese anche presso terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere questi diritti a una delle compagnie di assicurazioni suddette.

Art. 305 Pretese nei confronti di altre assicurazioni

Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione eroga le prestazioni soltanto in via sussidiaria.

Nell'ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L'avente diritto è tenuto a cedere le sue pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso a una delle compagnie menzionate con obbligo di prestazione.

Non si erogano prestazioni sulla base del presente contratto per le franchigie di altre polizze d'assicurazione.

Art. 400 Basi del contratto

Art. 401 Inizio e durata dell'assicurazione

L'inizio dell'assicurazione è indicato nella polizza.

Può disdire il contratto entro 10 giorni dal ricevimento della polizza. Un'eventuale copertura si estingue nel momento in cui ci perviene la relativa comunicazione per raccomandata. Fino al dato momento ci deve un eventuale premio parziale.

La durata contrattuale figura nella polizza.

Se il contratto non viene disdetto per iscritto da lei o da noi tre mesi prima della scadenza, esso si **rinнова** automaticamente di un anno. I contratti di durata inferiore a un anno si estinguono alla fine della durata contrattuale.

Se **trasferisce il suo domicilio all'estero**, il contratto si estingue alla fine del relativo anno d'assicurazione. Su sua richiesta annulliamo il contratto anche prima, normalmente il giorno in cui ci perviene la sua comunicazione.

L'assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nel corso della durata contrattuale (restano riservate le disposizioni speciali in merito all'assicurazione di protezione giuridica).

Art. 402 Pagamento dei premi

In assenza di accordi di contenuto diverso, i premi sono esigibili entro 20 giorni dall'inizio del periodo d'assicurazione.

Saldi derivanti da note di premio d'importo inferiore a 10 franchi non saranno né incassati né rimborsati.

Le spese per il pagamento rateale del premio non costituiscono parte integrante del premio di base. Il seguente articolo 404 delle Condizioni generali di assicurazione non è pertanto applicabile a un'eventuale

modifica di queste spese. Zurich è autorizzata ad adeguare in qualsiasi momento queste spese. Lei ha in questo caso il diritto di modificare la modalità di pagamento. Per essere valida, la relativa notifica deve essere pervenuta Zurich al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

Art. 403 **Rimborso del premio**

In caso di annullamento del contratto, il premio non utilizzato per il periodo di assicurazione in corso viene rimborsato, eccezione fatta per i casi seguenti:

- se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale);
- se lei disdice il contratto in caso di danno parziale entro un anno dalla sua stipulazione.

Art. 404 **Adattamento del contratto**

I premi si basano sulle caratteristiche di tariffazione fissate nella sua polizza. Se una di queste caratteristiche subisce dei cambiamenti, lei è tenuto a comunicarcelo immediatamente. Abbiamo il diritto di adattare il contratto con effetto dal successivo anno di assicurazione.

Se aumentano i premi o cambiano le regolamentazioni inerenti alla franchigia possiamo richiedere l'adattamento del contratto dal successivo anno d'assicurazione. Siamo tuttavia tenuti a comunicarle per iscritto le nuove disposizioni contrattuali almeno 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Lei ha pertanto il diritto di disdire il contratto in merito alla parte adattata oppure nella sua totalità entro la fine dell'anno d'assicurazione in corso. Tale disdetta deve essere spedita al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso. Fa stato la data del timbro postale. Se si avvale di tale diritto, il contratto si estingue come da lei desiderato in parte o integralmente per la fine dell'anno d'assicurazione. Se lei tralascia la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Art. 405 **Esclusioni**

Non vengono fornite prestazioni

- per danni in seguito a eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse

e tumulti) e in seguito alle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

- Sono altresì escluse le conseguenze dovute a cambiamenti di programma o annullamenti del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) a causa di scioperi, disordini di ogni genere, catastrofi naturali o epidemie.

Eccezioni:

- Le prestazioni convenute vengono fornite, se lei o la persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi summenzionati.
- Se lei o una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i danni verificatisi durante i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento.

- per le conseguenze della partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, slitte oppure motoscafi su circuiti chiusi.

Ulteriori esclusioni sono eventualmente fissate nelle singole prestazioni.

Art. 406 **Violazione degli obblighi**

Nel caso in cui la persona assicurata viola gli obblighi attribuitele in virtù del presente contratto, non siamo più tenuti a versare alcuna prestazione. Essa non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa.

L'insolubilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

Art. 407 **Articolo relativo ai broker**

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Art. 408 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni vanno inviate all'indirizzo indicato nella polizza.

Art. 409 **Foro**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, l'avente diritto può scegliere come foro competente in Svizzera:

- Zurigo e Basilea;
- la sede della succursale Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 410 **Diritto applicato**

Quale complemento a queste disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein (VersVG) del 16 maggio 2001.

